



Comune di
SCALEA

Provincia di Cosenza

www.comune.scalea.cs.it

COMUNE DI SCALEA
PROVINCIA DI COSENZA

ORDINANZA N. 10 DEL 30/04/2024

OGGETTO: ISPEZIONE SELETTIVA DEI SACCHETTI ABBANDONATI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEVE CONFORMARSI AI PRINCIPI DI RESPONSABILIZZAZIONE E DI COOPERAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PRODUZIONE E NELLA DISTRIBUZIONE, NELL'UTILIZZO E NEL CONSUMO DI BENI DA CUI ORIGINANO RIFIUTI, NEL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE E COMUNITARIO;

ATTESO CHE IL COMUNE DI SCALEA HA IL COMPITO DI SALVAGUARDARE GLI INTERESSI PUBBLICI CONNESSI ALL'AMBIENTE;

DATO ATTO CHE IL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI È ORIENTATO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL DLGS N.152/2006 MEDIANTE UN SISTEMA "PORTA A PORTA" OVVERO CON RITIRO PRESSO LE ABITAZIONI E GLI ESERCIZI COMMERCIALI DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA E DEL RESIDUO INDIFFERENZIATO IN BASE AI GIORNI DI CONFERIMENTO;

PRESO ATTO CHE IN TALUNE ZONE SI SONO VERIFICATE DELLE DISFUNZIONI, DA PARTE DI IGNOTI, OVVERO:

- ABBANDONO DI SACCHETTI CONTENENTI RIFIUTI AI MARGINI DELLE STRADE;
- CONFERIMENTO DI FRAZIONI DI DIFFERENZIATA IN GIORNATE DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DAL CALENDARIO DI RACCOLTA;
- MANCATA SEPARAZIONE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE PER LE QUALI È PREVISTA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E IL CONFERIMENTO SEPARATO;

CONSIDERATO CHE NON È MAI STATO POSSIBILE IDENTIFICARE I RESPONSABILI DI TALI ABBANDONI, NONOSTANTE ACCURATI CONTROLLI, PERCHÉ PER POTER IMPORRE LA PRESCRITTA SANZIONE, OCCORRE IDENTIFICARE IL RESPONSABILE MENTRE COMMITTE L'ABUSO E CIÒ È OGGETTIVAMENTE DIFFICILE;

DATO ATTO CHE L'ABBANDONO DEI RIFIUTI, OLTRE AD ESSERE UN SEGNO DI INCIVILTÀ, RISULTA ESSERE UNA MANCANZA DI RISPETTO VERSO IL RESTO DEI CITTADINI, CHE CONFERISCE CORRETTAMENTE I RIFIUTI, E SOPRATTUTTO RAPPRESENTA PERICOLOSI ELEMENTI DI RISCHIO, IN QUANTO:

- GLI ABBANDONI AVVENGONO SPESSO AI MARGINI DI STRADE, E CIÒ PUÒ CAUSARE RISCHI ANCHE PER LA CIRCOLAZIONE, SOPRATTUTTO PER MOTOCICLISTI E CICLISTI;

- ATTRAIE LA PRESENZA DI ANIMALI POTENZIALMENTE PERICOLOSI PER LA SALUTE PUBBLICA QUALI I RATTI.

RITENUTO CHE PER PREVENIRE E REPRIMERE TALI ABUSI, SIA NECESSARIO ESEGUIRE UN CONTROLLO SELETTIVO DI ALCUNI SACCHETTI DI RIFIUTI ABBANDONATI, AL FINE DI ACCERTARE L'IDENTITÀ DEL COLPEVOLE, ED EMETTERE LA RELATIVA SANZIONE, EVITANDO COSÌ IL PROLIFERARE DI DETTA TIPOLOGIA DI ABUSO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA;

CONSIDERATO CHE L'AVVIO DELLA PREDETTA ATTIVITÀ DI CONTROLLO È OPPORTUNO AVVENGA PRIMA POSSIBILE, PER LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:

- IL PERIODO ESTIVO RAPPRESENTA IL PICCO DI POTENZIALE PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA, PER LE ELEVATE TEMPERATURE;

- PRIMA DEL PERIODO ESTIVO È QUINDI POSSIBILE, CON MINORI RISCHI PER LA SALUTE PUBBLICA, AVVIARE QUELLA ATTIVITÀ INFORMATIVA INDISPENSABILE PER AVERE UNO STRUMENTO PRINCIPALMENTE EDUCATIVO/PREVENTIVO E NON COERCITIVO/REPRESSIVO;

RIBADITO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE ADOTTATO AL SOLO SCOPO DI PREVENIRE ABUSI BEN CIRCOSCRITTI E LIMITATI, AVENDO ORGANIZZATO IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN MODO TALE DA RIMUOVERE QUALSIASI SCUSANTE DA PARTE DI COLORO CHE ADOTTANO COMPORTAMENTI INCIVILI;

VISTO IL PROVVEDIMENTO A CARATTERE GENERALE DEL GARANTE DELLA PRIVACY DEL 14 LUGLIO 2005 (BOLLETTINO N. 63/LUGLIO 2005), IN CUI VIENE RICONOSCIUTA LA POSSIBILITÀ DI TALI ISPEZIONI DI COSE E LUOGHI DIVERSI DALLA PRIVATA DIMORA PER ACCERTARE LE VIOLAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA (ART. 13, LEGGE 24.11.1981, N. 689);

VISTO IL D.LGS N. 267/2000 "TESTO UNICO ENTI LOCALI";

VISTO IL D.LGS. 152/2016; VISTA LA LEGGE 689/1981 E SS.MM.II.;

DISPONE

UN CONTROLLO SELETTIVO E NON GENERALIZZATO, DEI SACCHETTI CONTENENTI RIFIUTI E DEL MATERIALE INGOMBRANTE ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE FUORI DALLE APPOSITE AREE DI CONFERIMENTO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE NELLE ZONE DEL TERRITORIO

COMUNALE DOVE CON MAGGIOR FREQUENZA AVVENGONO ABBANDONI, AL FINE DI ACCERTARE L'IDENTITÀ DEL COLPEVOLE, E IMPORRE LA RELATIVA SANZIONE;

UN CONTROLLO SELETTIVO E NON GENERALIZZATO, DEL MATERIALE CONFERITO NEI SACCHETTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AL FINE DI VERIFICARE L'EFFETTIVA COMPATIBILITÀ DEL RIFIUTO CON IL CALENDARIO DI CONFERIMENTO, E PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ DEL COLPEVOLE PER IMPORRE LA RELATIVA SANZIONE;

AVVERTE

CHE AI TRASGRESSORI DELLA PRESENTE ORDINANZA, SEMPRE CHE IL FATTO NON COSTITUISCA REATO, SI APPLICHERÀ LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PREVISTA DALL'ART. 7 BIS DEL TUEL CHE VA DA UN MINIMO DI 25 EURO A UN MASSIMO DI 500 EURO, CON LE PROCEDURE E MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE N. 689/1981 E SS.MM.II., SALVO L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 255 E 256 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II.

CHE GLI OPERATORI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO DI RACCOLTA AVVERTANO L'AREA TECNICA DEL COMUNE E IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL LUOGO DI TALI ABBANDONI AL FINE DI PROGRAMMARE EVENTUALI VERIFICHE;

CHE IL CONTROLLO SARÀ ESEGUITO DAI PREDETTI OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO DI RACCOLTA COADIUVATI DAGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, NEL PIENO RISPETTO DELLA PRIVACY, IN CONFORMITÀ A QUANTO STABILITO IN MATERIA DAL GARANTE CON PROVVEDIMENTO DEL 14 LUGLIO 2005 (BOLLETTINO N. 63/LUGLIO 2005);

DI AVVIARE UN'AMPIA ATTIVITÀ INFORMATIVA INDISPENSABILE PER AVERE UNO STRUMENTO PRINCIPALMENTE EDUCATIVO/PREVENTIVO E NON COERCITIVO/REPRESSIVO

DISPONE ALTRESI'

LA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA ALL'ALBO COMUNALE;

AVVERTE CHE

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO AL T.A.R. CALABRIA ENTRO 60 GG. DALLA SUA PUBBLICAZIONE/NOTIFICA, AI SENSI DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N° 1034, OPPURE, IN VIA ALTERNATIVA, RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DA PROPORRE ENTRO 120 GG. DECORRENTI DALLA STESSA DATA, AI SENSI DEL D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, N° 1199



IL SINDACO
AVV. GIACOMO PERROTTA

